

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

tra

ALL CONSULTING & ENGINEERING S.R.L. ("ALL CONSULTING"), con sede legale in Torino (TO), Corso Svizzera, 185, 8, C.F. 08454330013, in persona del legale rappresentante Ing. Massimo Ferro nato a Torino il 10/06/1965

elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale della società

e

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA (di seguito, "Cliente") con sede in Piazza Libertà, 11, Cod. Fiscale 00356330449, rappresentato nel presente atto dalla dr.ssa Marina Catasta, nata San Benedetto del Tronto, il 31.01.1967, di seguito definite, congiuntamente, "le Parti".

Premesso che:

- 1) Il Cliente intende esternalizzare la gestione e la liquidazione dei Sinistri di responsabilità civile verso terzi, con un valore inferiore o uguale alla franchigia contrattuale relativa alla polizza vigente e a quelle future come meglio sotto definito;
- 2) All Consulting dispone di una struttura organizzativa in grado di gestire tali servizi (i "Servizi");
- 3) Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto (il "Contratto"), intendono definire le modalità ed i termini generali della collaborazione tra All Consulting e il Cliente.

E che, vengono assunte le seguenti definizioni:

- Gestione Sinistri: l'insieme delle attività svolte da All Consulting in nome e per conto del Cliente ai fini dell'apertura e dell'istruttoria, sia delle pratiche di liquidazione per i Sinistri di valore inferiore o uguale a alla franchigia contrattuale, sia delle pratiche di liquidazione per i Sinistri Non Coperti, ove tale gestione sia espressamente autorizzata dal Cliente, ai sensi del successivo articolo 3.6
- Polizza: il contratto assicurativo stipulato dal Cliente per la copertura del rischio RCT.
- Sinistro/i: ciascuna richiesta danni di valore inferiore o uguale alla franchigia stabilita nella Polizza in essere, che sia stata notificata a All Consulting durante il periodo di validità/efficacia del presente Contratto e relativa ad eventi dannosi, assicurati dalla Polizza, verificatisi durante il periodo di validità/efficacia del Contratto. Un Sinistro sarà considerato, ai sensi del presente Contratto, di valore inferiore o uguale a alla franchigia quando:
 - 1) il terzo quantifichi la richiesta di risarcimento nei confronti del Cliente in un valore inferiore o uguale alla franchigia;
 - 2) la richiesta di risarcimento del terzo nei confronti del Cliente non sia quantificata dal terzo e All Consulting ragionevolmente stimi, sulla base della propria esperienza, che il presunto valore di liquidazione sia inferiore o uguale alla franchigia.

- Sinistro/i Non Coperto/i: ciascuna richiesta danni che sia stata notificata a All Consulting durante il periodo di validità/efficacia del presente Contratto e relativa ad eventi dannosi, **non** assicurati dalla Polizza ma in ogni caso ritenuti da All Consulting riconducibili all'oggetto della Polizza, e verificatisi durante il periodo di validità/efficacia del Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Contratto regola condizioni, termini e modalità di svolgimento dei servizi di gestione e liquidazione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi, con valore inferiore o uguale alla franchigia, oggetto di esternalizzazione da parte del Cliente.
2. A tal fine il Comune di Cupra Marittima conferisce a All Consulting, che accetta, mandato con rappresentanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1704 c.c., affinché, in suo nome e per suo conto, la medesima gestisca e liquidi i sinistri ai sensi del presente Contratto.
3. Per quanto sopra le parti prendono e danno atto che il Cliente è sottoscrittore di polizza RCT/RCO che prevede una franchigia frontale per sinistro con metodo S.I.R. (Self Insurance Retention).
4. Con il presente contratto si affida pertanto a All Consulting la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, nell'interesse del Cliente, con l'utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative afferenti all'attività di impresa, di tutti i sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi, il cui ammontare non superi la franchigia contrattuale predetta, che si siano verificati nel periodo compreso dal **01.10.2020 al 30.09.2023**.
5. Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo dei preposti Uffici del Cliente.
6. E' compresa nell'oggetto del presente contratto l'intera gestione delle richieste di risarcimento, nonché l'istruzione e la trattazione stragiudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione, secondo quanto di seguito previsto.

Art. 2 – OBIETTIVO DEL SERVIZIO

1. Obiettivi dell'esternalizzazione del servizio come sopra disposta sono:
 - gestire i sinistri relativi alla polizza RCT/RCO, per i quali l'entità del danno non ecceda la somma della franchigia, in ambito stragiudiziale sino alla loro liquidazione secondo quanto previsto dai successivi articoli;
 - fornire al Cliente uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi e la valutazione di particolari situazioni che possono verificarsi in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter all'occorrenza porre in essere interventi correttivi e di prevenzione;
 - fornire all'Ente, dietro semplice richiesta, report relativo ai sinistri e alle loro tipologie;
 - contenere al minimo i tempi impiegati in ogni fase di istruzione del sinistro;
 - perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un'oculata gestione delle pratiche liquidative dei danni risarcibili;

- garantire al cittadino danneggiato, quando ne ricorrano i dimostrati presupposti, una rapida risposta alle richieste avanzate;

Art. 3 - ATTIVITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Cliente provvederà tempestivamente a inoltrare a All Consulting, tramite posta prioritaria, fax o e-mail, denuncia dei sinistri RCT dal medesimo ricevuti che All Consulting provvederà quindi a esaminare.

2. Nel caso in cui la richiesta del terzo non sia già previamente quantificata, All Consulting, a seguito della ricezione di tale denuncia, provvederà a effettuare una ragionevole stima del valore di liquidazione del sinistro, a seguito della quale:

- se il valore del sinistro sia stimato come superiore alla franchigia, All Consulting inoltrerà tempestivamente, a mezzo posta prioritaria, fax o email, la denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice competente, ovvero al broker eventualmente incaricato dal Cliente, i cui riferimenti dovranno essere prontamente comunicati per iscritto dal Cliente a All Consulting (il “Broker Incaricato”); ovvero
- se il valore del sinistro sia stimato come inferiore o uguale alla franchigia All Consulting comunicherà al Cliente la presa in carico del Sinistro.

3. In caso di presa in carico del Sinistro da parte di All Consulting ai sensi del precedente articolo il Cliente inoltrerà tempestivamente a All Consulting, tramite posta prioritaria, fax o e-mail, tutta l’eventuale ulteriore documentazione relativa ai Sinistri presi in carico da All Consulting, All Consulting provvederà quindi a:

- definire, contattando il terzo danneggiato, gli eventuali importi da liquidare a quest’ultimo,
- rifiutare le relative richieste qualora infondate o non provate
- conferire eventuale incarico fiduciario per istruire le pratiche eventualmente carenti dal punto di vista istruttorio ai sensi del successivo art. 3.4 laddove ne ricorrano i presupposti;
- trasmettere proposta di liquidazione al Cliente, il quale potrà sollevare eccezione entro i successivi 5 giorni e, trascorsi i quali, inviarla al danneggiato per la sua sottoscrizione;
- a seguito della definizione di cui al punto precedente, emettere, ricevere e inoltrare al Cliente la quietanza sottoscritta dal terzo danneggiato al fine di consentire al Cliente di effettuare le operazioni di pagamento;
- predisporre e inviare al Cliente la reportistica eventualmente convenuta per iscritto tra le Parti;

4. Nello svolgimento delle attività di cui al presente art. 3, All Consulting deciderà, a propria discrezione e in base alla propria esperienza, se e a quali delle seguenti figure professionali (“Fiduciari”) rivolgersi per lo svolgimento delle attività correlate alla gestione dei sinistri di cui viene interessata. Tra queste:

- Liquidatori esperti in grado di valutare la responsabilità del Cliente e di negoziare il valore dell’indennizzo direttamente con il terzo danneggiato;
- Periti e/o medici legali di fiducia, operanti sul territorio nazionale;

5. Nel caso in cui, a seguito della valutazione resa da un Fiduciario, risultasse che il sinistro gestito da All Consulting fosse superiore alla franchigia All Consulting invierà tempestivamente la documentazione relativa al sinistro alla compagnia di assicurazione competente, ovvero al Broker Incaricato; (ii) il Cliente remunererà All Consulting per l’attività svolta ai sensi del successivo art. 7 (Corrispettivi).

6. Nel caso in cui la richiesta del terzo fosse relativa ad un Sinistro Non Coperto, All Consulting:

i) informerà il Cliente della circostanza che tale evento non è assicurato dalla Polizza,

ii) se riterrà, a Suo insindacabile giudizio, che il Sinistro Non Coperto sia riconducibile all'oggetto della Polizza, chiederà al Cliente di esplicitare la propria volontà di conferire a All Consulting la Gestione del Sinistro Non Coperto. Nel caso in cui il Cliente non dia riscontro scritto a All Consulting entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto ii), All Consulting restituirà tutta la documentazione al Cliente e non svolgerà alcuna attività di Gestione Sinistri. Nell'ipotesi in cui, invece, il Cliente espliciti per iscritto la propria volontà di conferire a All Consulting la Gestione del Non Coperto, All Consulting stessa prenderà in carico la Gestione del sinistro *de quo* ai termini del Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.2,

iii) se riterrà, a Suo insindacabile giudizio, che il Sinistro Non Coperto **non** sia riconducibile all'oggetto della Polizza, restituirà tutta la documentazione al Cliente e non svolgerà alcuna attività di Gestione Sinistri.

Art. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a:

- a) fornire a All Consulting, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto i testi della Polizza e i relativi aggiornamenti nonché tutta la documentazione necessaria. Sarà cura del Cliente, inoltre, comunicare prontamente a All Consulting ogni informazione che renda inapplicabile, superata od incompleta tale documentazione.
- b) fornire a All Consulting tutte le informazioni, i documenti, i dati ed il supporto informatico necessari al fine di consentire a All Consulting il tempestivo e corretto svolgimento del presente Contratto.

Art. 5 - OBBLIGHI A CARICO DI ALL CONSULTING

1. All Consulting si impegna a svolgere le attività oggetto del presente contratto nei termini e secondo le modalità ivi previste e, in particolare, a dare corretto adempimento a quanto a proprio carico stabilito nel precedente art. 3.
2. Resta inteso che, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13, in caso di scadenza naturale del Contratto, All Consulting porterà a termine l'attività di Gestione Sinistri solo in relazione ai Sinistri e ai Sinistri Non Coperti che siano già stati notificati a All Consulting dal Cliente prima della data di scadenza del Contratto stesso.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, All Consulting si avvarrà delle informazioni raccolte dal Cliente. All Consulting non è tenuta a verificare in maniera indipendente la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e, conseguentemente, non può assumersi responsabilità derivanti da omissioni od errori legati alle stesse.

Art. 6 - DURATA

Il presente Contratto ha durata dal 01.10.2020 al 30.09.2023.

Art.7 - CORRISPETTIVI

1. Per ciascun Sinistro o Sinistro Non Coperto il cui valore sia al di sotto della franchigia stabilita in Polizza, gestito da All Consulting, il Cliente riconoscerà a All Consulting i seguenti corrispettivi (i "Corrispettivi"):

- 170 € (euro centosettanta) IVA esclusa nel caso di Gestione Sinistri sia che si tratti di danni a cose che di danni che includano anche lesioni personali;

2. Nell'ipotesi in cui il Sinistro Non Coperto abbia un valore superiore alla franchigia stabilita in Polizza e le Parti abbiano concordato di affidare a All Consulting la Gestione del Sinistro, le Parti concorderanno di volta in volta per iscritto, in base alla complessità di ciascun Sinistro Non Coperto, il corrispettivo che dovrà essere riconosciuto a All Consulting per la Gestione del Sinistro. Resta espressamente inteso che, se le Parti non troveranno l'accordo economico, All Consulting non procederà con l'attività di Gestione del Sinistro e restituirà tutta la documentazione al Cliente.

3. I Corrispettivi, includono le spese eventualmente sostenute da All Consulting in relazione alla nomina dei Fiduciari.

4. In caso di primo rinnovo del presente Contratto, i Corrispettivi previsti dal Contratto rimarranno invariati. A decorrere dal secondo rinnovo contrattuale, All Consulting potrà richiedere un aggiornamento del Corrispettivo; in tal caso le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le relative condizioni economiche.

Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ogni tre mesi All Consulting invierà al Cliente una fattura in cui verrà indicato il numero di posizioni gestite nel trimestre immediatamente precedente.

2. Il Cliente pagherà le fatture nel termine di 60 (sessanta) giorni data fattura.

3. All Consulting si riserva il diritto di sospendere od interrompere le proprie prestazioni se il Cliente non provvede al pagamento della somma dovuta o se, trascorsi 30 (trenta) giorni da un avviso scritto, non ha provveduto al pagamento.

Art. 9 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di All Consulting nei confronti del Cliente, per ciascun Sinistro o Sinistro Non Coperto gestito da All Consulting, derivante o comunque connessa all'attività oggetto del presente Contratto, e l'eventuale responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ad essa correlata derivante da pretese di terzi nei confronti del Cliente, non potrà in ogni caso eccedere un importo pari a 5 (cinque) volte il corrispettivo pagato dal Cliente per la Gestione del Sinistro che ha originato la responsabilità di All Consulting.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. All Consulting provvederà, ai sensi del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e sue successive modifiche, al trattamento dei dati personali che saranno posti a disposizione dell'Ente comunque acquisiti in esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 11 – RISERVATEZZA

1. All Consulting garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nell'esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente capitolato.

2. Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.

Art. 12 – RECESSO UNILATERALE

1. E' espressamente attribuita al Cliente la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza stabilita, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile, con preavviso di 90 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

2. In tal caso All Consulting avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente sin da ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ad ogni eventuale, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 13 – RISOLUZIONE

1. Nel caso di grave inadempimento di una delle parti ad una o più obbligazioni non di scarsa importanza, il presente Contratto si risolverà automaticamente qualora la parte inadempiente non ponga rimedio al proprio inadempimento nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione scritta inviata dalla parte adempiente.

2. Le Parti concordano che, in caso di controversia o di preteso inadempimento di cui al precedente comma 1. coopereranno in buona fede per risolvere amichevolmente tale controversia, prima di iniziare un eventuale giudizio.

3. In seguito alla risoluzione del Contratto, All Consulting interromperà ogni e qualsivoglia attività di Gestione Sinistri, fatta salva la possibilità per All Consulting di continuare a completare qualsiasi attività in corso a fronte dell'individuazione di una adeguata remunerazione.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Fermo restando quanto previsto al precedente 13.2, ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Fermo.

Art. 15 - MISCELLANEA

1. Cessione: Nessuna delle Parti potrà cedere i diritti e/o gli obblighi derivanti dal Contratto a terzi, senza l'assenso scritto dell'altra.

2. Subappalto: Il Cliente prende atto e concorda che All Consulting non potrà, per l'esecuzione del Contratto, avvalersi di altre società o figure professionali per l'espletamento dei Servizi oggetto del Contratto.

3. Comunicazioni: le comunicazioni tra le Parti relative all'esecuzione del presente Contratto saranno indirizzate alle rispettive sedi legali e ai seguenti riferimenti:

Cliente: COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Tel: 0735/77671

Fax: 0735/777970

email: ragioneria2@comune.cupra-marittima.ap.it

pec: comune.cupramarittima@emarche.it

All Consulting & Engineering s.r.l.:

Tel: 011/7411503

email: ccm@allcondconsulting.org

PEC: info@pec.allconsulting.org

Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che le comunicazioni scambiate tra le stesse a mezzo e-mail saranno ritenute come “comunicazioni scritte” equiparate, per quanto attiene ai rapporti tra le Parti, alle comunicazioni a mezzo fax e posta ordinaria. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra ogni modifica dei dati sopra riportati.

4. Contratto: Il presente Contratto costituisce l'unico accordo fra le Parti in relazione ai Servizi, e sostituisce qualsiasi altro accordo verbale o scritto intervenuto fra i contraenti avente il medesimo oggetto.

5. Modifiche: Fermo restando quanto qui previsto, nessuna variazione del presente Accordo avrà effetto a meno che venga notificata per iscritto e venga sottoscritta da un rappresentante autorizzato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Le parti dichiarano che le clausole del contratto sono il frutto di una trattativa e che pertanto non ricadono sotto la disciplina degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Luogo e data.....

CLIENTE

ALL CONSULTING & ENGINEERING S.R.L.:
il legale rappresentante
(Ing. Massimo Ferro)